



Diritto & Fisco

CREDITO
ALLE IMPRESE

in edicola con



www.classabbonamenti.com

IERI INCONTRO TRA L'AGENZIA DELLE ENTRATE E LE IMPRESE. IPOTESI DI AVVIO A METÀ GIUGNO

Contributi a fondo perduto con istanza snellita

Contributi a fondo perduto con istanza snella, con solo tre caselle da compilare e procedura al via a metà giugno attraverso le piattaforme dell'Agenzia delle entrate. Inoltre l'indicazione del dato dei ricavi potrà con ogni probabilità essere inserita come stima e non con il dato puntuale. Sono questi alcuni degli elementi emersi dopo il primo incontro ieri tra Agenzia delle entrate e rappresentanti delle imprese, tributaristi e Confprofessioni con due assenze di peso i rappresentanti dei commercialisti e dei consulenti del lavoro che hanno voluto sottolineare così la loro protesta contro il governo che ha escluso le professioni ordinistiche e non dalla possibilità di accedere alle richieste per i contributi a fondo perduto.

Durante l'incontro in videoconferenza, l'Agenzia si è detta pronta a lavorare in stretta collaborazione con Assosoftware e Sogei per implementare più rapidamente possibile

la procedura, piattaforma informatica in cui dovranno muoversi i dati delle imprese.

I canali utilizzati saranno già quelli ampiamente conosciuti e praticati nei rapporti con l'amministrazione finanziaria: Entratel e Fisco online.

L'Agenzia ha già pronta una bozza di istanza e modello e conta di pubblicare già settimana prossima il provvedimento che dà il via alla procedura. Il cronoprogramma è serrato: la sfida è far arrivare il prima possibile i fondi sui conti correnti degli aventi diritto.

Si ipotizza di avere tutto pronto per metà giugno con gli accrediti a partire dal 24 giugno. Questo nelle intenzioni dell'amministrazione. C'è da considerare che comunque a regime nel momento in cui arriva l'istanza passerà almeno una settimana per effettuare le verifiche su chi richiede i fondi.

In particolare l'attenzione è su una delle caselle da spuntare nell'istanza ed è quella relativa alla certificazione antimafia per cui dovranno essere fatte le verifiche prima di erogare i fondi.

Sul requisito della soglia dei ricavi l'Agenzia ha aperto alla possibilità di indicare la stima di appartenenza alla soglia e non di riportare il dato puntuale venendo incontro alla difficoltà di reperire l'informazione puntuale.

Ci sarà poi da indicare il calo del fatturato prendendo come riferimento il mese di aprile 2019 confrontandolo con quello del 2020.

Sul piatto come si evince dalla relazione tecnica del decreto legge Rilancio (dl 34/20) ci sono circa 6 mld di euro.

L'indicazione di appartenenza nella soglia dei ricavi è un requisito per capire la misura del contributo da riconoscere a fronte del calo del

fatturato. Il 20% per coloro che si trovano tra zero e 400 mila euro di ricavi, il 15% per chi è nella soglia tra i 400 mila e il milione di euro e il 10% per chi è tra il milione e i 5 milioni di euro.

Un altro punto che è emerso per quanto riguarda la procedura è quello relativo alla possibilità di correggere o meno l'istanza. Esclusa l'ipotesi di correggere il dato comunicato, una volta inoltrata la domanda, prevale l'idea di poter inviare istanze successive che annullino le precedenti. L'Agenzia insomma esaminerà e liquiderà l'ultima inviata dal contribuente.

La palla è dunque ora nelle mani di Assosoftware e Sogei che dovranno implementare in tempi molto stretti i gestionali per consentire ai software di ricavare in maniera quasi automatica i dati da inserire.

Cristina Bartelli

© Riproduzione riservata

GUIDA MANAGERIALE ALL'EMERGENZA VIRUS/ L'indicazione nel decreto Liquidità

Niente credito per chi ha evaso

Finanziamenti solo per chi ha estinto i debiti tributari

DI STEFANO LOCONTE
E GIULIA MENTASTI

Finanziamenti solo per chi ha estinto i debiti tributari o patteggiato sotto i due anni. Delle garanzie statali previste dal decreto sulla liquidità alle imprese, non potranno usufruire i grandi evasori fiscali, per i quali, unitamente a condanna per un reato tributario intervenuta negli ultimi cinque anni, sono scattate le pene accessorie, come l'interdizione dai pubblici uffici. E quanto prevede un emendamento al decreto Liquidità approvato in commissione finanze e attività produttiva della camera. Il decreto da settimana prossima sarà atteso all'esame dell'aula. Con la conseguenza che, in applicazione delle norme di cui al dlgs 74/2000 sui reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, nonché in base alle ultime pronunce della Cassazione in materia, si può dedurre che sarà ammesso alle garanzie unicamente chi abbia pagato i propri debiti con il Fisco o abbia patteggiato una pena di modesta entità.

I requisiti da autodi-

chiare. Con l'emendamento al decreto approvato dalle Commissioni Attività produttive e Finanze della Camera è stato introdotto il meccanismo dell'autocertificazione, per il quale l'impresa che avanza la richiesta dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di avere i requisiti previsti dal decreto per godere della suddetta garanzia.

Ma attenzione, perché tra i diversi requisiti contemplati dal disposto normativo, ne spunta uno che sbarrerà l'accesso ai finanziamenti a chi si sia macchiato la fedina penale evadendo le tasse: specificamente si dovrà dichiarare che «nei confronti del legale rappresentante non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo

2000, n. 74». **Reati tributari e pene accessorie.** I reati contemplati sono appunto tutti quelli tributari previsti

10-quater.

Precisamente, la condanna per taluno dei delitti previsti dal presente decreto importa: a) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni; b) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni; c) l'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni; d) l'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria; e) la pubblicazione della sentenza. Inoltre, se la condanna riguarda i gravi delitti di utilizzo o emissione di fatture false, si aggiunge l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni.

Salvo chi estingue il debito o patteggia sotto i due anni. Ciò detto, il dlgs 74/2000, con l'art. 13-bis, salva dalle predette misure coloro i quali

prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, abbiano estinto il debito con l'erario mediante integrale pagamento degli importi dovuti, prevedendo anche una riduzione di pena.

Costoro, avendo riportato condanna ma non applicazione di misura accessoria, potranno ora avere accesso ai finanziamenti.

Il via libera, infine, pare doversi riconoscere a chi abbia patteggiato il reato tributario, laddove la pena irrogata non superi i due anni di reclusione. La Corte di cassazione, terza sezione penale, con la sentenza recente 1439/2020 ha infatti escluso anche in tale caso la possibilità di infliggere le pene accessorie, ritenendo che l'art. 445, comma 1, cpp, secondo cui l'applicazione su richiesta di pena detentiva inferiore ai due anni non comporta la condanna alle pene accessorie, debba valere anche per la materia penal tributaria.

© Riproduzione riservata

ItaliaOggi Sette

Coronavirus, tutti gli interventi fiscali per le imprese e famiglie

DL 17 marzo 2020, n. 18 aprile 2020, n. 19 maggio 2020, n. 34

In edicola con ItaliaOggiSette del 25/5/2020

dal dlgs 74/2000, ovvero non solo quelli maggiormente insidiosi perché connotati da carattere ingannatorio, quali la frode fiscale di cui agli artt. 2 e 3, ma anche quelli che si «limitano» al mero inadempimento dell'obbligo impositivo, quali la dichiarazione infedele o omessa di cui agli artt. 4 o 5, nonché le ipotesi di omesso versamento e indebita compensazione previste rispettivamente dagli artt. 10-bis, 10-ter e

10 ONLINE
Gli emendamenti sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi